

19. IL CYBERBULLISMO E LA TUTELA DEI MINORI: UN'ANALISI CRITICA DELLO STATO DELLA LEGISLAZIONE IN ITALIA E DELLA SUA EFFICACIA

di *Samanta Stanco*

19.1 ODIIO ONLINE E CYBERBULLISMO

Ogni aspetto della vita quotidiana, dalle relazioni personali all'ambito professionale, risulta oggi intimamente connesso all'impiego di dispositivi digitali e a una larga fruizione della rete che, da efficace strumento attraverso cui veicolare informazioni, è divenuta una sorta di spazio sociale parallelo all'interno del quale creare nuovi legami interindividuali.

Pur riconoscendo i vantaggi conseguenti a un così elevato livello di tecnologizzazione, nell'ambito del dibattito scientifico e all'interno dell'opinione pubblica si discute circa il fatto se lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni abbia portato con sé anche il rischio di impedire o, quantomeno, impoverire, il contatto diretto, *face to face*, tra gli individui, causando un'atomizzazione dei legami sociali¹. Rischio che viene ravvisato, in particolar modo, nei rapporti tra giovani e giovanissimi, nativi digitali eternamente connessi che, spesso, si trovano impreparati di fronte a uno strumento portentoso, ma di cui non conoscono tutte le possibili insidie.

¹ Si veda, sul punto, M.L. GENTA, *Le nuove tecnologie: possibili percorsi di rischio*, in M.L. GENTA, A. BRIGHI, A. GUARINI (a cura di), *Cyberbullismo. Ricerche e strategie di intervento*, cit., pp. 17-30.

Strettamente correlata a questo aspetto è la diffusione online di contenuti “estremi”, aggressivi, che veicolano espressioni d’odio nei confronti di gruppi di soggetti individuati in base a peculiari caratteristiche e considerati, in ragione di queste, emarginati o diversi rispetto alla maggioranza, oppure specificamente nei confronti di singoli individui, anche senza alcuna motivazione, assumendo le vesti di veri e propri attacchi *ad personam*².

Con riferimento alla prima categoria, Vox³, l’Osservatorio Italiano sui diritti, in collaborazione con l’Università Statale di Milano, l’Università di Bari, La Sapienza di Roma e il Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano, ha presentato, nel mese di giugno 2019, la *Mappa dell’Intolleranza 4.0*.

Il progetto, arrivato alla sua quarta edizione, ha avuto lo scopo di rilevare le espressioni d’odio online, sul social network Twitter, grazie all’individuazione di settantasei parole sensibili, qualificate come “portatori d’odio”, e all’uso di un software in grado di estrarre i tweet negativi, contenenti – appunto – i termini prescelti. La mappatura ha esaminato 215.377 commenti, nel periodo compreso tra marzo e maggio 2019, secondo una suddivisione in sei cluster – donne, diversamente abili, omosessuali, migranti, ebrei e musulmani – e, tramite la geolocalizzazione dei tweet, ha permesso di identificare le zone in cui l’intolleranza è maggiormente diffusa. In particolare, dai risultati è emersa l’esistenza di un’importante correlazione tra *dove* si odia e *come* si odia, essendosi riscontrati livelli di aggressività più elevati in corrispondenza delle grandi città. È stata inoltre rilevata la sussistenza di un nesso tra l’hate speech e la ricorrenza storica o il pregresso culturale di una determinata area geografica: l’odio verso alcune categorie, infatti, è localizzato in luoghi specifici in base alla loro storia o tradizione culturale. Per quanto riguarda i gruppi più colpiti, spiccano gli stranieri – nei confronti dei quali si rilevano espressioni d’odio anche nel linguaggio della politica – e le donne, che – con una percentuale di 1,7 per cento di tweet negativi in più rispetto al 2018 – vengono prese

² Si veda, sul punto, G. Ziccardi, *L’odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Raffaello Cortina, Milano 2016.

³ Vox – Osservatorio Italiano sui diritti (www.voxdiritti.it) è un’associazione no profit, fondata dalla giornalista Silvia Brena e dalla costituzionalista Marilisa D’Amico, che si occupa di cultura dei diritti.

di mira con commenti di stampo evidentemente machista relativi all'abbigliamento o a comportamenti bollati come "provocatori" o "istigatori".

In materia di odio *ad personam*, invece, a destare particolare preoccupazione tra giuristi e studiosi è il fenomeno del cyberbullismo che, per la specificità delle condotte vessatorie che lo caratterizzano e per la sua spiccata pericolosità sociale, costituisce un ambito di ricerca nuovo e ulteriore rispetto al bullismo tradizionalmente inteso. Sebbene, infatti, le due categorie presentino una matrice comune, consistente nell'adozione sistematica e ripetuta di una condotta aggressiva a danno di un minore nell'ambito di un rapporto di poteri asimmetrico tra le parti, numerose sono le aree di divergenza che li contraddistinguono⁴.

Anzitutto, mentre nel bullismo offline gli aggressori sono compagni di scuola o, più in generale, persone conosciute dalla vittima, i cyberbulli si muovono in una posizione di anonimata, favorita dalla possibilità di nascondersi dietro a un *avatar* o a un nickname fasullo. Tale anonimato, pur essendo solo apparente in quanto ogni interazione elettronica lascia delle tracce, pone un duplice ordine di problemi: da un lato, infatti, la persona molestata non è a conoscenza dei soggetti con cui interagisce e prova un senso di *impotenza* dinanzi alla persecuzione, non essendo in grado di risalire all'identità dei suoi molestatori in autonomia, senza l'ausilio di esperti; dall'altro, l'idea di essere protetti dal *medium* tecnologico e il fatto di non assistere di persona alla reazione della vittima comportano un alto livello di disinibizione nel cyberbullo che, incapace di comprendere – sia a livello cognitivo, sia a livello empatico – la portata delle sue azioni, tende a fare online ciò che di persona mai commetterebbe, con la conseguenza che si assiste a un'intensificazione dell'azione persecutoria e a un forte indebolimento delle remore etiche. Si può parlare, in tal senso, di depersonalizzazione: sia della vittima, la cui sofferenza e umiliazione non vengono percepite dal carnefice, non trovandosi in sua presenza quando il dolore diviene evidente, sia del cyberbullo stesso, che tende ad ascrivere le conseguenze delle sue azioni all'*alter ego* virtuale creato.

⁴ Si veda, sul punto, R. Bocchini, M. Montanari, *Le nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, in «Le Nuove leggi civili commentate», n. 2 (2018), pp. 340-384.

Discorso analogo vale per i cosiddetti *bystander*, ossia per gli spettatori: nel bullismo tradizionale, questi ultimi – quasi sempre presenti – sono coetanei facenti parte della cerchia di conoscenti del luogo in cui le condotte persecutorie si verificano e che dunque assistono ai comportamenti prevaricatori messi in atto nei confronti di una vittima che conoscono; viceversa, nel cyberbullismo gli spettatori osservano fatti che accadono “a distanza”, verso vittime non necessariamente conosciute e per le quali hanno un livello di consapevolezza emotiva assai più ridotto.

In secondo luogo, il bullismo tradizionale risulta più circoscritto del suo corrispondente digitale, realizzandosi in luoghi e in momenti specifici – come, ad esempio, il contesto scolastico –, al di fuori dei quali la vessazione cessa, almeno momentaneamente. Il cyberbullismo, al contrario, è caratterizzato da un’accentuata pervasività, investendo la vittima in maniera *continua*, senza alcun limite spazio-temporale e senza che sia concessa alcuna via di fuga. È una persecuzione costante, che raggiunge le persone indipendentemente dalla loro presenza fisica e che può avvenire in qualunque momento e luogo di connessione, rendendo labile ogni confine⁵.

Infine, mentre le azioni di bullismo raggiungono un numero ridotto di soggetti, venendo rese pubbliche in un ambito territoriale ben delimitato, il materiale generato da azioni di bullismo può essere diffuso potenzialmente in tutto il mondo senza alcuna difficoltà e con tempistiche ristrettissime, amplificando in modo esponenziale la portata dell’aggressione e rendendo virale la condotta molesta, con un conseguente aumento degli effetti lesivi della stessa. Ed è proprio tale viralità a rendere spesso, in concreto, impossibile rimuovere od oscurare i dati illecitamente immessi in rete: è infatti sufficiente che un determinato contenuto resti online anche solo pochi secondi per perdere il controllo su di esso; pur nell’eventualità in cui venga immediatamente rimosso, vi è sempre il rischio che qualche utente lo abbia nel frattempo scaricato e salvato su un altro dispositivo, pronto per essere nuovamente condiviso sul web, con un’evidente frustrazione del diritto all’oblio della vittima.

⁵ Cfr. A.L. PENNETTA, *Bullismo, cyberbullismo e nuove forme di devianza*, Giappichelli, Torino 2019.

19.2 I LAVORI PREPARATORI: ATTO SENATO N. 1261-B, XVII LEGISLATURA

Esigenze di arginamento e repressione del fenomeno del cyberbullismo sono state avvertite con particolare intensità nel nostro Paese, portando all'emanazione della legge 29 maggio 2017, n.71, rubricata – appunto – *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*.

La proposta di legge in esame è stata presentata per la prima volta in Senato il 27 gennaio 2014 dalla parlamentare Elena Ferrara, toccata personalmente da una tragedia che aveva riguardato una sua studentessa, Carolina Picchio, toltasi la vita all'età di soli quattordici anni. Il ddl S. 1261-B è stato approvato con voto unanime il 20 maggio 2015 e trasmesso quindi alla Camera per la continuazione dell'*iter* parlamentare. Il 22 settembre 2016, il cosiddetto ddl cyberbullismo è stato ritrasmesso al Senato per una seconda lettura, dopo che la Camera ne aveva approvato una versione emendata che si discostava in maniera piuttosto decisa da quella sulla quale era stata chiamata a deliberare.

I contenuti del testo di legge così modificato possono essere sintetizzati in cinque punti principali.

i) Definizione di bullismo e cyberbullismo: per la prima volta, hanno visto ingresso nel nostro ordinamento puntuali definizioni legislative di questi fenomeni. In particolare, il bullismo veniva qualificato come «l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima». Qualunque comportamento o atto, anche non reiterato, rientrante all'interno di questo elenco e perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici, invece, era idoneo a configurare la fattispecie di cyberbullismo. Dunque, mentre originariamente il ddl riguardava esclusivamente il fenomeno del cyberbullismo, la versione rimessa al

vaglio in Senato interessava anche quello del bullismo tradizionalmente inteso.

ii) Oscuramento del web: nella versione originaria, solo le vittime di cyberbullismo ultraquattordicenni, o i genitori e gli esercenti la responsabilità nel caso di minori, potevano richiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito internet di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete e percepiti come lesivi. Se entro 48 ore nessuno avesse provveduto, l'interessato avrebbe potuto rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che sarebbe intervenuto direttamente entro le successive 48 ore. Ai sensi della versione emendata, invece, l'accesso a tale procedura non era più riservato ai soggetti anzidetti, ma veniva esteso a «chiunque, anche minore d'età, avesse subito un atto di cyberbullismo», il quale avrebbe potuto chiedere il blocco non più dei propri dati personali, ma delle comunicazioni a lui relative e dei «contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo». Condotte che, oltre a costituire un elenco fortemente eterogeneo, erano per di più definite in termini generici o facendo riferimento a elementi soggettivi e di difficile dimostrazione. Inoltre, in questa seconda versione, era previsto che la comunicazione al Garante venisse fatta contestualmente a quella rivolta al gestore del sito internet o del social media e i tempi di azione per questi ultimi erano ridotti a ventiquattro ore. Non essendo previsto alcun intervento dell'Autorità giudiziaria, né alcun controllo da parte di soggetti esterni, la decisione se procedere o meno alla rimozione veniva demandata di fatto al gestore del sito internet e, in seconda battuta, al Garante. Tale decisione sarebbe dovuta dipendere da un bilanciamento operato tra l'interesse alla rimozione dei contenuti del soggetto coinvolto e il diritto all'informazione degli altri utenti della rete: bilanciamento che non veniva neppure preso in considerazione dalla versione originaria, vista la natura di rimedio accessorio dell'istanza, del suo limitato ambito di applicazione e del ristretto numero di soggetti coinvolti, ma che, nella seconda versione, potendo l'istanza essere presentata da chiunque, diveniva necessario valutare con la dovuta attenzione. Ecco, allora, delinearci il rischio che i gestori dei siti internet, onde evitare interventi del Garante o future contestazioni, si limitassero ad accogliere in maniera automatica tutte le richieste ricevute, con il pericolo di operare una lesione di altri diritti fondamentali.

iii) Piano d'azione e monitoraggio: la lettura della Camera ha introdotto l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un tavolo tecnico con

il compito di redigere un piano d'azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e il cyberbullismo, nonché per realizzare una “banca dati” – con relazioni annuali sugli esiti delle attività svolte – al fine di tenere il fenomeno monitorato.

iv) Referente scolastico e informativa alle famiglie: la versione del ddl emendata prevedeva che, in ogni istituto, venisse individuato tra i professori un referente con il compito di coordinare le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle associazioni presenti sul territorio. Al preside, invece, sarebbe spettato informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo o cyberbullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza a favore della vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore.

v) Cyberstalking: il testo approvato dalla Camera in seconda lettura ha altresì introdotto una modifica all'articolo 612-*bis* del Codice penale, rafforzando l'aggravante già prevista per gli atti persecutori commessi online. In particolare, era stabilito che lo stalker informatico fosse punito con la reclusione da uno a sei anni e che la medesima pena fosse irrogata nel caso in cui il reato fosse stato commesso con sostituzione di identità, divulgazione di dati sensibili o diffusione di registrazioni che riportassero fatti di violenza o minaccia. Era inoltre prevista, ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale, la confisca obbligatoria di cellulari, tablet o pc in caso di condanna.

Molte delle novità introdotte dalla Camera, tuttavia, rischiavano di frustrare i risultati potenzialmente raggiungibili tramite le altre misure contenute nel ddl, volte a contrastare il cyberbullismo con azioni di carattere preventivo e rieducativo e con strategie di tutela dei minori coinvolti, sia a titolo di vittime che a titolo di responsabili. Pertanto, si è rivelata opportuna un'attenta rivalutazione in Senato, al fine di evitare che venisse immesso nell'ordinamento uno strumento inutile e potenzialmente lesivo di interessi fondamentali.

19.3 LA LEGGE 29 MAGGIO 2017, N. 71

Il 31 gennaio 2017, il Senato, con duecentoventi quattro voti favorevoli, un solo voto contrario e sei astenuti, ha approvato in terza lettura, con

modificazioni, il disegno di legge 1261-B, recante *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che, tornato alla Camera, è stato approvato in via definitiva il 17 maggio 2017 con votazione pressoché unanime.

Le modifiche hanno riguardato principalmente le norme penali che erano state introdotte dalla Camera e che avevano trasformato il ddl in una legge punitiva, togliendola dall'alveo delle iniziative di tipo social-preventivo ed educativo e facendola, viceversa, ricadere nel circuito penalistico. Così, dopo un *iter* parlamentare molto travagliato, durato tre anni, si è arrivati alla promulgazione della legge 29 maggio 2017 n. 71, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» il 3 giugno ed entrata in vigore il 18 giugno 2017.

La normativa appare, per un verso, ispirata all'esigenza di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori e, per altro verso, incentrata sulla necessità di istituire una specifica procedura, dalla tempistica certa e coattiva, tale da consentire alla vittima di ottenere una tutela reale e immediata attraverso l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi nei confronti delle piattaforme web e degli *hosting provider*.

Il primo comma dell'articolo 1 dichiara espressamente che il provvedimento in esame «si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime, sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche». L'intento della norma è dunque fortemente legato alla sensibilizzazione e dichiaratamente incentrato sui minori, allo scopo di tutelarli – se vittime – e di responsabilizzarli se aggressori.

Al comma 2, si legge poi quella che è la prima definizione legislativa di cyberbullismo, qualificato come «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche

uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo». È bene, tuttavia, rilevare fin da subito come tale definizione risulti disomogenea, affiancando condotte di fatto (pressioni, aggressioni, ricatto, furto d'identità) a condotte normative (molestia, diffamazione, trattamento illecito di dati personali), alcune delle quali sono state – tra l'altro – oggetto del pacchetto di depenalizzazione del 2016, con la conseguenza che nella norma si trovano inseriti reati vigenti e condotte depenalizzate. L'estrema eterogeneità dei comportamenti descritti appare mitigata solo dalla presenza, comune a tutti, della finalità oppressiva e vessatoria. L'elencazione fatta dal Legislatore, inoltre, rischia di limitare la portata della disposizione, non essendo affatto esaustiva: per tale ragione, in dottrina si auspica l'introduzione di una clausola finale di apertura del tipo «salvo che il fatto non costituisca più grave reato»⁶. Altro aspetto che lascia perplessi è la scelta di ricomprendere nella definizione solo le condotte riconducibili al bullismo elettronico, escludendo invece quelle legate al bullismo tradizionale: una contraddizione che necessita certamente di essere risolta, non apparendo opportuno non ricomprendere nella normativa tutti quegli illeciti commessi senza l'ausilio delle tecnologie che, lungi dall'essere in diminuzione, rappresentano un'insidia costante.

L'articolo 2, rubricato *Tutela della dignità del minore*, prevede che ciascuna vittima di cyberbullismo ultraquattordicenne, nonché i genitori e gli esercenti la responsabilità del minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali del minore diffusi in rete e percepiti come lesivi. Quando non sia possibile indentificare il titolare del trattamento o il gestore del sito o del social network, oppure quando quest'ultimo non abbia comunicato di aver assunto l'incarico entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza o non abbia provveduto, entro quarantotto ore, all'adozione delle misure inibitorie e prescrittive, l'interessato può rivolgersi, tramite segnalazione o reclamo, al Garante della privacy, che interviene direttamente entro le successive quarantotto ore. A tale riguardo, è bene sottolineare come il comma 3 dell'articolo 1 specifichi che per «gestore del sito Internet»

⁶ Si veda M.S. Lembo, *Bullismo e cyberbullismo dopo la L. 29 maggio 2017, n. 71*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2017.

debba intendersi qualunque prestatore di servizi della società dell'informazione, fatta eccezione per quelli «di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70», vale a dire il prestatore di servizi di semplice trasporto (*mere conduit*), che si limita – appunto – a trasportare le informazioni illecite sui propri cavi o tramite i propri server, senza conoscere il contenuto delle stesse; l'intermediario che si occupa della memorizzazione temporanea (*caching*) delle informazioni per il tempo strettamente necessario alla loro trasmissione, al fine di migliorare le prestazioni di risposta di una pagina web, e il fornitore di uno spazio sul proprio server (*hosting*) per la gestione di un sito o per l'immissione e la conservazione di dati. La lettera della disposizione, poi, non lascia dubbi circa il fatto che la locuzione in esame sia da riferire non al soggetto che produce il contenuto illecito, ma al soggetto che rende quel contenuto accessibile tramite la pubblicazione online.

È interessante osservare come l'articolo 2 demandi al gestore del sito internet l'apprezzamento, in un arco di tempo piuttosto ristretto, circa il realizzarsi o meno di condotte assai complesse e la valutazione del carattere illecito delle stesse; apprezzamento che può richiedere accertamenti talvolta di difficile realizzazione e che rischia, come già osservato, di rendere il gestore o eccessivamente sensibile alle richieste di oscuramento, con la conseguenza che egli accetterà qualunque istanza, con il pericolo di comprimere altri diritti parimenti rilevanti, o eccessivamente insensibile rispetto a legittime istanze a causa della complessità della valutazione che è chiamato a effettuare.

Il rischio di inerzia del gestore del sito è in parte mitigato, come anticipato, dalla facoltà riconosciuta alla vittima dell'atto di cyberbullismo di ricorrere al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. È dunque attribuita al minore ultraquattordicenne una particolare legittimazione alla tutela di posizioni soggettive connesse ai propri diritti di privacy, tramite presentazione di un'istanza il cui *petitum* ultimo potrà essere solo l'oscuramento dell'Url di riferimento del contenuto illecito.

L'articolo 3 prevede, poi, l'istituzione di un tavolo tecnico per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo, il cui coordinamento è affidato al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e che, entro

sessanta giorni dal suo insediamento, deve redigere un piano di azione integrato, nel rispetto delle direttive europee in materia, nonché realizzare un sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno.

L'articolo 4 detta le linee di orientamento da adottare in ambito scolastico, anche tramite la collaborazione della Polizia postale e delle altre associazioni presenti sul territorio, e prevede l'individuazione in ogni istituto di un referente per il cyberbullismo tra i docenti.

L'articolo 5 è dedicato ai compiti del dirigente scolastico, a cui viene riservato un ruolo di intervento attivo con le famiglie dei minori interessati da episodi di cyberbullismo, mentre l'articolo 6 è riferito alle misure di sostegno previste in favore dell'attività della Polizia postale.

Infine, l'articolo 7 prevede uno speciale provvedimento amministrativo da irrogare nei confronti dell'autore della condotta illecita: esso, in particolare, estende al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista dall'articolo 612-*bis* c.p. per il reato di stalking. Attraverso questa misura, fintantoché non sia stata, da parte delle vittime, proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il Questore, assumendo se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentendo le persone informate sui fatti, alla presenza di almeno un genitore o di altro soggetto esercente la potestà genitoriale, può convocare il minorenne ultraquattordicenne responsabile di atti di cyberbullismo, ammonendolo oralmente riguardo alle sue condotte ed esortandolo a ripristinare un comportamento conforme alla legge. La richiesta di ammonimento può essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e, pur non presupponendo l'acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente a oggetto un'imputazione per il reato, deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto. Ancora una volta, scopo del Legislatore è stato quello di evitare il ricorso alla sanzione penale, rendendo – al contempo – il minore consapevole del disvalore del proprio atto con una previsione di tipo educativo piuttosto che con una misura di carattere repressivo.